



COMUNE DI TIGGIANO

Provincia di Lecce

COPIA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 20 del 26-06-2024**

Oggetto: TARI ANNO 2024 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventiquattro giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:00 in Tiggiano, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e in carica:

MARTELLA Maria Antonietta	P	RICCHIUTO Maria Lucia	P
MORCIANO Ippazio Antonio	P	DE FRANCESCO Fabio	P
RIZZINI GIANVITO	P	MARTELLA Silvia	P
RICCHIUTO Christian	P	DE FRANCESCO Assunta	P
NEGRO Giuseppe	P	SERAFINO Stefano	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

ASSESSORI ESTERNI (art.25,c.3 dello Statuto Comunale)	
RIZZO MARCO	
NUCCIO ANTONELLA	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza dott. Giacomo CAZZATO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Andrea Alessio.

Il presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**
Data: 20-06-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott.ssa Silvia DE SALVO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**
Data: 20-06-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott.ssa Silvia DE SALVO**

Oggetto: TARI anno 2024 – Approvazione tariffe.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno circa le tariffe TARI del 2024 e passa la parola al consigliere Morciano il quale evidenzia che una volta saputo il costo sostenuto dal Comune di Tiggiano per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2024 ammontante ad € 459.259,00 si determinano a cascata le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche. Tuttavia l'aumento non può corrispondere sic et simpliciter a :5,57%, ma, bisogna considerare altri fattori, come la chiusura delle utenze TARI. Inoltre precisa che, non tutte le utenze non domestiche sono uguali, infatti esse sono differenziate per classe di attività e passa ad illustrare alcune tariffe. Mentre per le utenze domestiche l'aumento percentuale ha inciso maggiormente in considerazione dei componenti del nucleo familiare. Evidenzia tuttavia che il Comune ogni anno ha sempre fornito un contributo alle utenze TARI sia domestiche che non domestiche, ma la distribuzione percentuale dei contributi sarà oggetto di decisione politica, che il consigliere incaricato per la materia del Bilancio presenterà al Consiglio.

Prende la parola la consigliera di minoranza Silvia Martella e evidenzia la necessità anche per i prossimi consigli, di ricevere la documentazione collegata alle proposte di delibera, in tempi consoni, per poter valutare in modo adeguato nel merito, le proposte di delibera stesse.

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 c. 639 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che con L. n. 160/2019 art. 1 c. 738, a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare:

- il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano di finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. [...]";
- l'art. 1, comma 169, della L 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato innanzi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 e ss.mm.ii., che stabilisce quanto segue:

"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021";

RICHIAMATA altresì la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che delinea il contenuto minimo da riportare nell'avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2"
DATO ATTO che la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

CONSIDERATO:

- che ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante dall'applicazione della TARI è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo all'anno in oggetto;
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato annualmente dal competente Ente territorialmente competente – AGER, e poi successivamente approvato da ARERA;
- a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, è entrata in vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione dei rifiuti denominato: "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)";
- che in ragione della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 trova applicazione il metodo MTR-2;

VISTE:

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

VISTO

- che all'art. 8 della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità;
- che con la citata delibera n. 389 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure previste dall'art. 8 della delibera n. 363/2021 per l'aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento;

DATO ATTO che AGER, con pec acquisita il 17.05.2022, al prot. 2604, ha trasmesso la determinazione n. 185 del 16.05.2022 con la quale provvede, tra l'altro, ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune Tiggiano e procede alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato alla stessa delibera;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 9 del 30.05.2022, con la quale si prende atto della predetta determinazione n. 185 del 16.05.2022 di AGER e del relativo allegato, di approvazione del PEF per il periodo 2022-2025;

VISTO

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA, AGER ha attivato la procedura di adeguamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici;
- che a seguito dell'acquisizione della documentazione da parte del Comune di Tiggiano e della Ditta Gial Plast srl, AGER con pec acquisita il 18.06.2024, al prot. 3867, ha trasmesso la determinazione n. 196 del 17 giugno 2024 con la quale provvede, tra l'altro:
- ad approvare la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li

7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di TIGGIANO, allegando la relazione di validazione;

- a trasmettere il provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 3 della Delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;
- a trasmettere il provvedimento con l'allegata relazione di validazione al Comune di TIGGIANO affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 19 della data odierna, con la quale si prende atto che nella Relazione di validazione allegata alla predetta Determina n. 196/2024 relativa al PEF periodo 2024-2025, acquisita in atti, per l'anno 2024 è riconosciuta la Tariffa complessiva, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ARERA, pari ad € 455.519,00, mentre la tariffa finale è di € 454.259,00, ripartita in € 294.788,00 quale componente variabile, ed € 159.472,00, quale componente fissa;

VISTE pertanto le tariffe TARI anno 2024 di seguito riportate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Nuclei familiari	Tariffa Parte Fissa €/mq	Tariffa Parte Variabile €
1 Componente	0,655561	76,304212
2 Componenti	0,769191	143,070397
3 Componenti	0,874081	181,222503
4 Componenti	0,944008	219,374609
5 Componenti	0,970230	267,064742
6 o più Componenti	0,961489	285,186992

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE			
Cod	Categorie	Tariffa Parte Fissa €/mq	Tariffa Parte Variabile €/mq
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,228599	1,503677
2.2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,337184	2,191801
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,297179	1,932692
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,571498	3,759194
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,662938	4,336878
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,811527	5,296853
2.12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,571498	3,754946
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,800097	5,211899
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,491488	3,198500
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,542923	3,542562
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,914641	16,990707
2.17	Bar, caffè, pasticceria	2,331713	13,167798
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,834387	5,466760
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,223006	7,645818
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,142996	8,495353

DATO ATTO che le Tariffe del Tributo TARI saranno maggiorate dell'Addizionale Provinciale, come previsto dall'art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

DATO ATTO altresì che in base alla deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTO che, in sede di determinazione delle tariffe TARI, occorre stabilire il numero di rate e le relative scadenze di versamento del tributo e che si ritiene di stabilire n. 3 rate di versamento rispettivamente al:

- 31 luglio 2024 (prima rata o rata unica);
- 30 settembre 2024 (seconda rata)
- 30 novembre 2024 (terza rata);

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 16/08/2000 n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti:

- Favorevoli n. 7 gruppo di maggioranza, oltre il Sindaco
- Contrari n. 3 gruppo di minoranza

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **DI PRENDERE ATTO** che nel PEF periodo 2024-2025 del Comune di Tiggiano, validato da AGER come da Determina n. 196 del 17.06.2024, per l'anno 2024 è riconosciuta la Tariffa complessiva, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ARERA, pari ad € 455.519,00, mentre la tariffa finale è di € 454.259,00, ripartita in € 294.788,00 quale componente variabile, ed € 159.472,00, quale componente fissa;
2. **DI APPROVARE** le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti TARI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2024:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Nuclei familiari	Tariffa Parte Fissa €/mq	Tariffa Parte Variabile €
1 Componente	0,655561	76,304212
2 Componenti	0,769191	143,070397
3 Componenti	0,874081	181,222503
4 Componenti	0,944008	219,374609
5 Componenti	0,970230	267,064742
6 o più Componenti	0,961489	285,186992

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE			
Cod	Categorie	Tariffa Parte Fissa €/mq	Tariffa Parte Variabile €/mq
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,228599	1,503677
2.2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,337184	2,191801
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,297179	1,932692
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,571498	3,759194
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,662938	4,336878
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,811527	5,296853
2.12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,571498	3,754946
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,800097	5,211899
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,491488	3,198500
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,542923	3,542562
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,914641	16,990707

2.17	Bar, caffè, pasticceria	2,331713	13,167798
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,834387	5,466760
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,223006	7,645818
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,142996	8,495353

3. **DI DARE ATTO** che le Tariffe del Tributo TARI saranno maggiorate dell'Addizionale Provinciale, come previsto dall'art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;
4. **DI DARE ATTO** altresì che in base alla deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
5. **DI STABILIRE** per il versamento della Tassa sui rifiuti TARI dell'anno 2024 n. 3 rate di versamento rispettivamente al:
 - 31 luglio 2024 (prima rata o rata unica);
 - 30 settembre 2024 (seconda rata)
 - 30 novembre 2024 (terza rata);

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti:

- Favorevoli n. 7 gruppo di maggioranza, oltre al Sindaco
 - Contrari n. 3 gruppo di minoranza
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
F.to dott. Giacomo CAZZATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Andrea Alessio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo, copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 12-08-2024
Tiggiano, li 12-08-2024

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to ANDREA ALESSIO

E' copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Il Segretario Comunale

Tiggiano, li

Andrea Alessio.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-06-2024 :

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione , (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 c., D.Lgs. 267/2000);

Il Segretario Comunale

Tiggiano, li 26-06-2024

F.to ANDREA ALESSIO